

Legge 22 aprile 1941 n. 633 (legge sul diritto d'autore) come modificata dal decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685 (attuazione della direttiva 92/100/CEE relativa al noleggio) e dalla legge 18 agosto 2000 n. 248 (nuove norme di tutela del diritto d'autore).

Art. 171

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, é punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) abrogato;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra

L'art. 171 é una norma residuale, destinata a sanzionare penalmente le condotte di violazione dei diritti d'autore e connessi che non rientrano nelle ipotesi previste dagli articoli successivi, ossia l'art. 171bis (concernente specificamente software e banche di dati) e l'art. 171ter (riguardante invece i supporti di opere musicali, audiovisive e multimediali). Le condotte previste dall'art. 171 sono punite meno severamente di quelle previste dagli artt. 171bis e 171ter, perché caratterizzate da una minore pericolosità sociale.

Si tratta infatti di attività non qualificabili come pirateria, in quanto non organizzate, ovvero svolte dal singolo, ovvero ancora dal licenziatario.

In particolare, l'art. 171 colpisce tutte le attività di violazione che non sono caratterizzate (contrariamente da quanto indicato nell'art. 171ter) dal fine di lucro. Ne consegue che anche la riproduzione, la diffusione e lo scambio di opere protette a fini personali e privati costituisce violazione penale, oltre che civile, della legge sul diritto d'autore, e può essere punito con la multa fino a Lit. 4.000.000. Se del caso, a questa sanzione si potranno aggiungere le sanzioni previste dalle altre norme penali ed amministrative della nuova legge sul diritto d'autore.

E' importante sottolineare che l'art. 171 si applica a qualunque forma di riproduzione, diffusione, vendita, messa in commercio, esecuzione, elaborazione delle opere dell'ingegno. Ne consegue che l'art. 171 colpisce anche le indicate attività che avvengono tramite elaboratori elettronici, reti di qualunque tipo, e soprattutto Internet. Scaricare un programma dalla rete senza la

un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione dai 6 mesi ad 1 anno, nonché la sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire.

necessaria licenza, creare dei sistemi di link a opere illegali, scambiarsi files musicali in newsgroup, ed ogni altra forma di utilizzazione non autorizzata di un'opera dell'ingegno sulla rete costituisce pertanto quanto meno violazione dell'art. 171.

Art. 171-ter.

Art. 171 ter

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in

L’art. 171ter è la disposizione su cui il sistema della protezione penale delle opere musicali e audiovisivi fa perno. La norma prevede infatti la sanzionabilità (con pene particolarmente severe) di un ampio catalogo di condotte di violazione dei diritti d’autore e connessi.

Le condotte elencate sono caratterizzate:

- dall’abusività, la quale può essere identificata nell’assenza della prescritta autorizzazione da parte del titolare dei diritti d’autore e connessi;
- dal fine di lucro, il quale consiste nel fine di ricavare dall’attività illecita un guadagno;
- dal fatto che l’uso non sia personale, cioè travalichi l’ambito del godimento puro da parte del singolo utente (il quale – se commette comunque una violazione dei diritti d’autore, per esempio scaricando dalla rete un file musicale senza autorizzazione - sarà responsabile ai sensi dell’art. 171).

E’ importante sottolineare che anche l’art. 171ter riguarda ogni tipo di violazione dei diritti d’autore e connessi, anche quelle commesse via Internet (quando queste siano caratterizzate dal fine di lucro). Ciò significa che la messa a disposizione di opere musicali su di un portale, ovvero la costruzione di un sito che offre link a files MP3 e contemporaneamente trasmette pubblicità, ovvero ancora la creazione di un servizio di newsgroup per scambi illeciti di opere musicali costituiscono condotte vietate dall’art. 171ter e quindi punibili con la reclusione e con la multa.

movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

Il secondo comma dell'art. 171ter prevede una sanzione aggravata per chi compie le attività descritte nel primo comma in forma organizzata ed estesa, che si verifica quando l'attività abusiva concerne più di 50 copie o esemplari o quando è esercitata in forma imprenditoriale. E' inoltre sempre punito con la sanzione aggravata chi svolge il ruolo di promotore o organizzatore delle attività illecite descritte nel comma primo dell'art. 171ter, anche se queste ultime non sono esercitate in forma imprenditoriale, ovvero concernono meno di 50 esemplari.

Il quarto comma dell'art. 171ter prevede che il responsabile dei reati previsti dal

- A) *L'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;**
- B) *La pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*
- C) *La sospensione per un periodo di un'anno della concessione o autorizzazione di diffusione radio-televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*
5. *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

alle pene principali della reclusione e della multa , alle seguenti ulteriori sanzioni:

- **L'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte;**
- **L'interdizione dall'esercizio di uffici direttivi di persone giuridiche e/o imprese;**
- **La pubblicazione della sentenza di condanna.**

** L'art. 30 del codice penale stabilisce: "L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti. L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge".*

L'art. 32bis del codice penale stabilisce. "L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".

Art. 171 quater

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

- a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d’autore;*
- b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di cui all’art. 80”.*

Questa disposizione è diretta a tutelare penalmente il diritto esclusivo di noleggio e di prestito che spetta agli autori, agli artisti ed ai produttori di fonogrammi e di videogrammi. L’acquisto di un esemplare, per quanto lecito, dell’opera non dà infatti alcun diritto di noleggiarlo o prestarlo. Solo alcuni soggetti particolari, come le biblioteche e le fonoteche di Stato, possono lecitamente dare in prestito esemplari di opere dell’ingegno, e solo peraltro rispettando alcune condizioni fissate dalla legge (fra le quali, in particolare, che sia trascorso un certo periodo di tempo dall’immissione sul mercato dell’opera dell’ingegno).

L’art. 171quater si estende a qualunque forma di concessione in uso dei supporti tutelati: ed è dunque applicabile anche alle attività di “noleggio camuffato” di cd. Con questa espressione si fa riferimento agli escamotages individuati nella pratica da alcuni noleggiatori abusivi che, per non incorrere nel divieto dell’art. 171quater, qualificano le proprie attività come di prestito associativo anziché di noleggio. Questi tentativi di elusione della norma non sono sufficienti ad evitare la sanzione dell’art. 171quater, dal momento che ogni tipo di concessione in uso (si tratti di noleggio, si tratti di prestito) deve essere autorizzata dai titolari di diritti d’autore e connessi.

Art. 171-quinquies.

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.

Questa norma dovrebbe eliminare molti dei tentativi di elusione del divieto di noleggiare (in assenza di specifica autorizzazione) le opere dell'ingegno protette dai diritti d'autore e connessi, ed in particolare quelle costruite utilizzando la formula della "vendita con riserva di gradimento" o della "vendita con patto di riscatto". Il nuovo art. 171quinquies mira a fugare ogni dubbio circa l'illiceità anche penale di queste attività, quando esse mirano evidentemente ed esclusivamente ad eludere il divieto di noleggio non autorizzato.

Art. 171-sexies

“1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

L'art. 171-sexies è molto importante dal punto di vista pratico, perché spesso è l'unico strumento per colpire effettivamente il contraffattore, privandolo della merce (che viene distrutta o confiscata) e conseguentemente del vantaggio economico che da essa deriva. Il contraffattore – soprattutto colui che svolge la propria attività in forma organizzata e stabile - è infatti frequentemente preparato ad affrontare le conseguenze di un procedimento penale, e non ne teme particolarmente le conseguenze. La possibilità di sottrargli la merce contraffatta costituisce quindi un ottimo deterrente.

Art. 171-novies.

1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1."

Questa norma prevede l'ipotesi del cd. Di "ravvedimento operoso", premiando con una riduzione della pena colui che, pur avendo concorso allo svolgimento di attività illecite, si "pente" e contribuisce in vario modo allo svolgimento delle indagini dirette a contrastare le attività illecite.

Art. 174-bis primo comma

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.”

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 174bis si cumula con le sanzioni penali irrogabili ai sensi degli art. 171 e seguenti. Tale sanzione pecuniaria è commisurata all'entità dell'illecito. Essa infatti si calcola moltiplicando il prezzo di mercato dell'opera contraffatta per il numero di supporti oggetto della violazione. Per fare un esempio: nel caso di riproduzione abusiva di 50 supporti musicali il cui prezzo di mercato sia pari a 40.000 lire, la sanzione amministrativa dovuta sarà pari a 2 milioni di lire.

Art. 174-ter.

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

La norma consente la sospensione amministrativa fino a un massimo di tre mesi dell'esercizio commerciale coinvolto in un procedimento penale per duplicazione e/o vendita di materiale contraffatto. La sospensione può scattare su ordine del questore, dopo che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale, prima ancora che il procedimento si sia concluso con una condanna.

Quando il procedimento penale termina con la condanna del contraffattore, quest'ultimo subisce sempre anche la condanna alla cessazione dall'esercizio dell'attività commerciale per un periodo massimo di un anno. Il contraffattore che, dopo la prima condanna, non cessa di svolgere attività illecita e viene nuovamente condannato subisce la revoca della licenza commerciale.

Art. 16 della l. 248/00

“1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.”

Questa nuova norma sanziona amministrativamente tutti i comportamenti di violazione dei diritti d’autore e connessi sulle opere dell’ingegno che - pur essendo illegittimi sotto il profilo civile (e quindi dando diritto a chi li subisce di chiedere il risarcimento dei danni) - non costituiscono concorso nei reati previsti e puniti dagli artt. 171 e seguenti della legge sul diritto d’autore. La novità più importante consiste nella previsione di una sanzione pecuniaria per l’acquirente di prodotti palesemente contraffatti.